



**CITTA' di GARLASCO**  
**Provincia di Pavia**

**AREA FINANZIARIA**  
**SERVIZIO ENTRATE TRIBUTARIE**

**REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA**  
**TASSA SMALTIMENTO**  
**RIFIUTI SOLIDI URBANI INTERNI**  
**(Ta.R.S.U.)**



**Approvato con deliberazione consiliare n. 16 del 31/03/2008**

**in vigore dall'1/1/2008**

**CAPO I  
NORME GENERALI**

- Art. 1 - Istituzione della tassa annuale
- Art. 2 - Oggetto e campo di applicazione del Regolamento
- Art. 3 - Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani
- Art. 4 - Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa
- Art. 5 - Gettito complessivo della tassa annuale
- Art. 6 - Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione
- Art. 7 - Classificazione locali ed aree
- Art. 8 - Modalità di applicazione della tassa
- Art. 9 - Criteri per le riduzioni e per le agevolazioni

**CAPO II  
TASSABILITA' E MODALITA' DI DIVERSIFICATA TASSAZIONE DI LOCALI  
ED AREE ASSOGGETTATI A TASSA**

- Art. 10 - Tassabilità di locali ed aree
- Art. 11 - Intassabilità di locali ed aree
- Art. 12 - Casi di riduzione delle tariffe unitarie

**CAPO III  
AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI**

- Art. 13 - Agevolazioni speciali
- Art. 14 - Agevolazioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi

**CAPO IV  
DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**

- Art. 15 - Tassa giornaliera di smaltimento

## **CAPO V PROCEDURE E SANZIONI**

- Art. 16 - Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione
- Art. 17 - Accertamento
- Art. 18 - Riscossione spontanea e coattiva
- Art. 19 - Pagamento della tassa
- Art. 20 - Rimborsi
- Art. 21 - Mezzi di controllo
- Art. 22 - Sanzioni

## **CAPO VI NORME TRANSITORIE E FINALI**

- Art. 23 - Il Funzionario Responsabile
- Art. 24 - Esercizio del potere di autotutela
- Art. 25 - Tutela dell'integrità patrimoniale
- Art. 26 - Disposizioni finali e transitorie
- Art. 27 - Entrata in vigore

**Allegato A** CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI: Classi e tariffe vigenti.

**Allegato B** ELENCO RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI - RIFIUTI URBANI PARTICOLARI - RIFIUTI SPECIALI E TOSSICO-NOCIVI – RIFIUTI PERICOLOSI.

## **CAPO I NORME GENERALI**

### *Art. 1*

#### *Istituzione della tassa annuale*

- 1.** Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati a rifiuti urbani, svolti in regime di privativa nell'ambito del territorio comunale, è istituita apposita tassa annuale in base a tariffa denominata "Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni" disciplinata dal D.Lgs. 5/11/1993 n. 507 e s.m.i., dal D.Lgs. 5/2/1997 n. 22 e s.m.i., secondo le disposizioni dello Statuto del Contribuente di cui alla Legge n. 212 del 27/7/2000 e secondo le disposizioni del presente Regolamento.
- 2.** Nelle more della completa attuazione delle disposizioni recate dal D.Lgs. 3/4/2006, n. 152 e s.m.i., ai sensi di quanto disposto dall'art. 1, comma 184, legge n. 296 del 27/12/2006 (finanziaria 2007) e dall'art. 1, comma 166, legge 244 del 24/12/2007 (finanziaria 2008):
  - a) il regime di prelievo relativo al servizio di raccolta e smaltimento di rifiuti adottato per l'anno 2006 resta invariato anche per l'anno 2007 e per l'anno 2008 ovvero continua ad applicarsi per questo Ente la tassa smaltimento rifiuti;
  - b) in materia di assimilazione dei rifiuti speciali agli urbani continuano ad applicarsi le disposizioni degli artt. 18, comma 2, lett. d) e 57, comma 1, del D.Lgs. 5/2/1997, n. 22 (Decreto Ronchi).

### *Art. 2*

#### *Oggetto e campo di applicazione del Regolamento*

- 1.** Il presente Regolamento integra la disciplina legislativa della tassa secondo i criteri fissati dalla legge dettando le disposizioni per l'applicazione del tributo ed in particolare:
  - a) la definizione dei criteri e dei meccanismi di determinazione delle relative tariffe e delle modalità di applicazione del tributo;
  - b) la classificazione delle categorie e delle eventuali sottocategorie di locali ed aree con omogenea potenzialità di rifiuti e tassabili con la medesima misura tariffaria;
  - c) l'esercizio delle scelte lasciate alla discrezionalità dell' Ente impositore con particolare riferimento alla graduazione delle tariffe ridotte per particolari condizioni di uso ed alla individuazione delle fattispecie agevolative.

### *Art. 3*

#### *Servizio di smaltimento dei rifiuti urbani*

- 1.** Il servizio di smaltimento dei rifiuti urbani è disciplinato dall'apposito regolamento adottato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 142 del 21/7/1983, ai sensi dell'art. 8 del D.P.R. 10/9/1982 n. 915 e in conformità all'art. 59 del D.Lgs. 507/1993.  
Ad esso si fa riferimento per tutti gli aspetti che rilevano ai fini dell'applicazione della tassa (zona servita, contenitori, frequenza della raccolta, ecc.).
- 2.** Il servizio di *raccolta a domicilio dei rifiuti ingombranti e dei beni durevoli di consumo ad uso domestico* è disciplinato dall'apposito regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 27 del 22/5/2003.
- 3.** Il servizio per la *gestione della piattaforma ecologica* è disciplinato dall'apposito regolamento adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 28 del 22/5/2003.

#### *Art. 4*

#### *Presupposti, soggetti passivi e soggetti responsabili della tassa*

1. L'individuazione dei presupposti che determinano l'applicazione della tassa così come quella dei soggetti passivi e dei soggetti responsabili della tassa stessa è effettuato dalla legge cui si fa quindi rinvio.
2. Il Comune, quale ente impositore, non è soggetto passivo del tributo per i locali e le aree adibite ad uffici e servizi comunali.
3. Per i locali di uso abitativo, affittati con mobilio, la tassa è dovuta dal proprietario o conduttore dei locali o dal gestore di attività di affittacamere, quando trattasi di affitto saltuario od occasionale o comunque per un periodo inferiore all'anno.
4. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione, qualora una parte della superficie sia utilizzata per lo svolgimento di una attività economica o professionale, in relazione alla superficie a tal fine utilizzata, si applica la tariffa vigente per l'attività stessa.

#### *Art. 5*

#### *Gettito complessivo della tassa annuale*

1. Il gettito complessivo presunto della tassa viene determinato secondo i principi stabiliti dall'art. 61 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507, in misura pari ad un'aliquota del costo di esercizio di cui al comma 2 del medesimo art. 61 da stabilirsi all'atto della deliberazione di approvazione delle tariffe unitarie per unità di superficie relative ai locali ed aree assoggettati alla tassa.
2. Col medesimo atto deliberativo sono motivate le scelte relative al grado di copertura del costo del servizio attraverso il gettito della tassa.

#### *Art. 6*

#### *Natura della tassa, tariffe e parametri di commisurazione*

1. La tassa viene applicata alla superficie dei locali e delle aree in cui si producono rifiuti solidi urbani e speciali assimilati ai rifiuti urbani secondo tariffe commisurate alla quantità e qualità medie ordinarie per unità di superficie imponibile dei rifiuti producibili, in relazione al tipo d'uso cui i medesimi sono destinati ed al costo dello smaltimento.
2. L'articolazione delle tariffe unitarie da applicare alle superfici tassabili viene determinata secondo le modalità fissate al successivo Capo II.
3. Le tariffe unitarie sono applicate in ragione di metro quadrato di superficie dei locali e delle aree tassabili.
4. Nel calcolare la superficie tassabile le frazioni di metro quadrato fino a 0,50 vanno trascurate e quelle superiori vanno arrotondate a 1 metro quadrato.
5. Al fine dell'individuazione delle aree di pertinenza degli edifici si fa riferimento alle superfici recintate pertinenti all'edificio o al mappale asservito all'edificio in base alle planimetrie catastali.

Art. 7  
Classificazione locali ed aree

Classi	Categorie
CLASSE 1	Locali destinati ad abitazione
CLASSE 2	Cascine
CLASSE 3	Ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde
CLASSE 4	Locali dei caffè, bar, gelaterie, pasticcerie, birrerie, pub, circoli ricreativi
CLASSE 5	Supermercati di generi alimentari e non
CLASSE 6	Locali vendita frutta e verdura, gastronomie, salumerie, panetterie e simili
CLASSE 7	Macellerie, pescherie, minimarket
CLASSE 8	Esercizi fiori e piante
CLASSE 9	Esercizi commerciali di generi non alimentari
CLASSE 10	Mercati
CLASSE 11	Hotel, alberghi, pensioni, affittacamere, bed & breakfast
CLASSE 12	Sale da ballo, discoteche, sale da gioco, teatri, cinematografi
CLASSE 13	Locali degli ambulatori, poliambulatori, studi medici, studi veterinari, laboratori di analisi cliniche, solarium, saune, impianti sportivi e simili
CLASSE 14	Saloni di estetica, saloni dei parrucchieri, saloni di bellezza e simili
CLASSE 15	Locali degli studi professionali e degli uffici commerciali, banche, istituti di credito, assicurazioni, agenzie finanziarie, agenzie turistiche, agenzie ippiche, ricevitorie
CLASSE 16	Stabilimenti industriali, stabilimenti e botteghe artigianali, tettoie e porticati annessi all'attività
CLASSE 17	Magazzini e depositi non al servizio di attività industriali e artigianali, autorimesse, autoservizi, autotrasportatori
CLASSE 18	Distributori di carburante, autolavaggi
CLASSE 19	Parcheeggi coperti
CLASSE 20	Case di riposo e di assistenza, musei, biblioteche, istituti religiosi, ospedali e case di cura
CLASSE 21	Associazioni ed istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva, enti di assistenza
CLASSE 22	Caserme, stazioni, poste, enti pubblici non economici
CLASSE 23	Scuole, asili
Sottocategorie	Sale da esposizione
	Parcheeggi scoperti a pagamento e non
	Aree scoperte operative
	Agriturismo

Art. 8  
Modalità di applicazione della tassa

**1.** La tassa è dovuta per l'occupazione o la detenzione di locali ed aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, esistenti nelle zone del territorio comunale in cui il servizio istituito ed attivato o comunque reso in via continuativa.

Per l'abitazione colonica e gli altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, la tassa è dovuta nella misura del 30% della tariffa ovvero anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti l'immobile è situato ove esiste soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato stesso.

**2.** Fermo restando che gli occupanti o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dell'area di raccolta sono tenuti a conferire i rifiuti urbani interni nei contenitori vicini, in tale zona la tassa è dovuta in misura pari al 30% della tariffa se la suddetta distanza supera 500 mt.

**3.** Previa formale e motivata diffida dell'utente al Gestore del servizio di nettezza urbana ed ai competenti uffici comunali attestante la situazione di carenza o di grave irregolarità nell'erogazione del servizio, ove non si provveda da parte del Comune entro congruo termine a regolarizzare il servizio o ad argomentare l'insufficienza dei motivi di diffida, il tributo è ridotto nei seguenti termini:

- a) del 30% nel caso in cui i contenitori risultino insufficientemente dimensionati a fronte dell'esigenza ordinaria della zona servita;
- b) del 40% nel caso in cui non venga rispettata la frequenza di raccolta stabilita dal citato Regolamento.

Le riduzioni di cui al presente comma, qualora dovute, sono computate in relazione ai bimestri solari di irregolare servizio.

#### *Art. 9*

#### *Criteria per le riduzioni e per le agevolazioni*

**1. Riduzioni tariffarie** - sono determinate in relazione ai seguenti criteri:

- a) alla minore produzione di rifiuti connessa al ridotto numero degli occupanti i locali ed aree tassabili nel caso di famiglie mononucleari;
- b) all'uso limitato del servizio da parte degli agricoltori per la parte abitativa delle costruzioni rurali;
- c) all'uso stagionale e/o temporaneo da parte di chi detiene abitazioni secondarie o di chi risiede all'estero.
- d) ad un'accertata minore produzione di rifiuti od un pretrattamento volumetrico, selettivo o qualitativo che agevoli lo smaltimento o il recupero da parte del gestore del servizio pubblico ovvero per le quali gli utenti siano tenuti a conferire a detto servizio rilevanti quantità di rifiuti che possono dar luogo ad entrate derivanti dal recupero e riciclo dei rifiuti sotto forma di energia o materie prime secondarie.

**2 Criteri per le agevolazioni** - nell'applicazione delle agevolazioni si fa riferimento:

- a) motivi di solidarietà nei confronti di famiglie che versano in grave disagio sociale ed economico;
- b) riconoscimento del particolare valore sociale o storico-culturale nei confronti di associazioni o enti che dispongono di risorse limitate in rapporto attività di interesse collettivo istituzionalmente svolta.

**3 Criteri per le esclusioni** - sono quelli stabiliti a norma delle leggi vigenti e del presente Regolamento.

### **CAPO II**

### **TASSABILITA' E MODALITA' DI DIVERSIFICATA TASSAZIONE DI LOCALI ED AREE ASSOGGETTATI A TASSA**

#### *Art. 10 Tassabilità di locali ed aree*

**1. Sono assoggettati alla tassa** i locali e le aree a qualunque uso adibiti fatte salve le esclusioni di legge.

Si considerano quindi locali tassabili tutti i vani comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa o semplicemente posata sul suolo (ad esempio i chioschi stabili), chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'esterno, qualunque ne sia la destinazione o l'uso.

Si considerano, altresì, tassabili tutte le superfici scoperte operative funzionali all'attività produttiva.

**2.** L'art. 1, comma 340, della legge 311/2004 ha stabilito che a partire dal 1° gennaio 2005, per le unità immobiliari urbane di proprietà privata a destinazione ordinaria, la superficie di riferimento per il calcolo della tassa rifiuti urbani non può essere inferiore all'80% della superficie catastale: a determinare tale superficie sarà il Comune (l'Ufficio Ta.r.s.u.) sulla base dei dati catastali a disposizione.

Se risulterà che la superficie dichiarata è inferiore al minimo di legge suddetto, il Comune provvederà alla relativa rettifica ed alla comunicazione al contribuente del nuovo valore.

Quanto al calcolo della superficie per la determinazione della tassa rifiuti esso va effettuato sulla base di quanto previsto dall'Allegato C al D.P.R. 138/1998, che detta le norme tecniche per la determinazione della superficie catastale delle unità a destinazione ordinaria.

La procedura di calcolo *prevede* che (Determinazione Agenzia del Territorio del 9 agosto 2005) l'Agenzia comunichi ai Comuni che ne fanno richiesta i dati catastali aggiornati, sulla base dell'allegato C del D.P.R. n. 138/1998, relativi agli immobili presenti nell'area comunale di competenza.

Per quanto riguarda i dati metrici, essi riguardano la superficie dei singoli ambienti, ad esclusione delle aree scoperte delle unità immobiliari a destinazione residenziale (non tassabili ai fini ta.r.s.u.): dette superfici sono calcolate senza tener conto dei coefficienti di ragguaglio previsti dal succitato D.P.R. n. 138/98.

Sarà poi il Comune, sulla base dei dati catastali ricevuti, a determinare la superficie tassabile ai fini ta.r.s.u., con le relative riduzioni ed agevolazioni, ed a verificare che sia rispettato il criterio della superficie complessiva non inferiore all'80 % di quella catastale convenzionale.

Ai fini di tale calcolo si precisa che per **le unità immobiliari abitative (cat. da A/1 a A/9 e A/11)**

- non sono considerate, oltre alle aree scoperte di pertinenza esclusiva (orti, giardinetti, cortili) le superfici scoperte di balconi e terrazzi sia comunicanti che non comunicanti con i vani principali;
- la superficie dei locali principali ed accessori ovvero di loro porzioni di altezza utile inferiore a m. 1,50 non entra nel computo della superficie catastale: se però il locale presenta altezza minima inferiore a m. 1,50 ma altezza massima superiore a tale limite, la superficie del locale si considera per intero;
- la superficie complessiva comprende non solo i vani principali ma anche quelli accessori ad accesso diretto quali ingressi, corridoi, bagni, wc, ripostigli e simili;
- per villette ed appartamenti sviluppati su più piani, nella superficie va anche compresa la proiezione orizzontale di scale, rampe e ascensori, indipendentemente dal numero dei piani;
- per le cantine e soffitte accessibili direttamente dall'appartamento con scale o accesso dall'interno dei locali principali, la superficie va considerata solo per il 50% del totale;
- per le cantine e soffitte non accessibili direttamente dall'appartamento ma con scale o accesso esterni ai locali principali, la superficie va considerata solo per il 25% del totale;
- sono escluse le parti comuni condominiali;
- la superficie dei locali va calcolata considerando la superficie lorda che comprende per intero anche le murature interne ed esterne perimetrali dell'immobile fino ad un massimo di 50 cm.; quelle comuni per il 50% della loro misura fino ad un massimo di 25 cm.

Al riguardo si può seguire **l'esempio di calcolo della superficie di un'abitazione** contenuto nella circolare n. 13/T dell'Agenzia del Territorio del Ministero delle finanze del 7/12/2005.

#### *Art. 11 Intassabilità di locali ed aree*

**1. Non sono assoggettati alla tassa**, a norma dell'art. 62 del D.Lgs. 507/1993, i locali e le aree che non possono produrre rifiuti per loro caratteristiche e/o destinazioni o per obiettive condizioni di non utilizzo nel corso dell'anno, quali:

**a)** centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, vani ascensori, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura (senza lavorazione), silos e simili ove non si ha, di regola, presenza umana;

**b)** balconi e terrazze scoperte;

**c)** la parte degli impianti sportivi destinata esclusivamente allo svolgimento della attività sportiva, per la parte di essi il cui accesso e la cui utilizzazione sono riservati, di norma, ai soli praticanti di competizioni sportive o di esercizi ginnici, sia che detti impianti siano ubicati in aree scoperte che in locali.

Sono invece tassabili i locali adibiti a servizi (bagni, spogliatoi, uffici, sale massaggi, sale fisioterapiche e simili, sale solarium, bagni turchi, saune, ecc.) e le parti destinate all'utilizzazione da parte del pubblico o gli spalti.

**d)** unità immobiliari prive di mobili e suppellettili e/o utenze (gas, acqua, luce);

**e)** fabbricati danneggiati, non agibili, in ristrutturazione purché tale circostanza sia confermata da idonea documentazione, fermo restando che il beneficio della non tassabilità limitato al periodo di effettiva mancata occupazione dell'alloggio o dell'immobile;

**f)** porticati, chiostri, passaggi coperti adibiti al transito ed a deambulazione appartenenti a collegi, convitti, comunità civili e religiose;

**g)** edifici o loro parti adibiti a qualsiasi culto nonché i locali strettamente connessi attività di culto (cori, cantorie, sacrestie e simili);

**h)** le superfici produttive di imballaggi secondari e terziari;

**i)** le aree scoperte accessorie e/o pertinenziali collegate alle abitazioni civili (orti, cortili, giardini, ecc.).

**2.** Per eventuali situazioni non contemplate nel precedente comma si utilizzano criteri di analogia.

**3.** Nella determinazione della superficie tassabile non si tiene conto di quella parte di essa ove, per specifiche caratteristiche strutturali e per destinazione, si formano, di regola, **rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi**, allo smaltimento dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alle norme vigenti.

#### **Non sono pertanto soggette alla tassa:**

**a)** le superfici degli insediamenti delle attività produttive, commerciali e di servizi sulle quali si formano rifiuti speciali dei quali sono tenuti a provvedere a proprie spese i produttori stessi in base alla norme vigenti;

**b)** le superfici degli insediamenti industriali, artigianali, commerciali e di servizi, limitatamente alla porzione di esse occupate da impianti, macchinari e attrezzature caratterizzate dalla produzione, di regola, di rifiuti pericolosi e/o rifiuti speciali non assimilati. Parimenti non sono soggette a tassazione le aree destinate al deposito di tali rifiuti.

**c)** in relazione all'attività dei meccanici di automobile o di veicoli a motore si specifica che è soggetta a tassazione l'intera superficie calpestabile dell'insediamento, con eccezione:

✓ della superficie occupata da ponti e fosse destinate alla manutenzione dei veicoli, nonché da cabine di verniciatura;

✓ della superficie destinata a deposito di rifiuti pericolosi derivanti dalla lavorazione.

I contribuenti che si trovano nelle condizioni **sub a)** (rifiuti speciali) devono presentare al servizio Entrate Tributarie, entro il 20 gennaio dell'anno in corso, documentazione attestante i costi sostenuti nell'anno precedente per lo smaltimento dei rifiuti stessi.

Qualora vengano accertate le condizioni di detassazione, la stessa decorrerà dal 1° Gennaio dell'anno di presentazione della domanda.

L'esenzione verrà concessa se dall'esame della documentazione prodotta risulta che i costi sostenuti dal contribuente per la quantità di rifiuti speciali e/o pericolosi non assimilati smaltiti concorrono alla diminuzione dei costi che l'Amministrazione Comunale sosterebbe per la medesima causa.

I contribuenti che si trovano nelle condizioni **sub b)** (rifiuti pericolosi e/o speciali non assimilati) devono presentare al servizio Entrate Tributarie, entro il 20 gennaio dell'anno in corso, documentazione attestante i costi sostenuti per lo smaltimento dei rifiuti speciali e/o pericolosi non assimilati, nonché le variazioni intervenute nella localizzazione di produzione degli stessi.

La detassazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di presentazione della richiesta.

Art. 12  
Casi di riduzione delle tariffe unitarie

**1. La tariffa unitaria della tassa viene ridotta di un importo pari al 10%, per particolari condizioni d'uso, nel caso di:**

**a)** attività produttive che danno luogo a produzione di rifiuti per composizione merceologica passibili di recupero e per i quali il soggetto gestore del pubblico servizio abbia attivato forme di recupero, anche senza utili diretti, in grado di sottrarli al conferimento agli impianti di smaltimento definitivo ordinariamente utilizzati.

**2. La tariffa unitaria della tassa viene ridotta di un importo pari al 30% nel caso di:**

**a)** abitazioni con unico occupante residente.

E' applicata sulla base dei dati contenuti nella denuncia, con effetto dall'anno successivo.

Ne consegue che se la condizione di unico occupante residente si verifica nel corso del 2007, l'interessato può denunciarla entro il 20 gennaio dell'anno 2008 con diritto alla riduzione dal 2008.

**b)** abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo a condizione che tale destinazione sia specifica nella denuncia originaria o di variazione indicando l'abitazione di residenza e l'abitazione principale e dichiarando espressamente di non voler cedere l'alloggio in locazione o in comodato, salvo accertamento del Comune;

**c)** locali diversi dalle abitazioni ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente risultante da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività;

**d)** nei confronti dell'utente che, versando nelle circostanze di cui alla lettera b), risiede o abbia dimora, per più di sei mesi all'anno, in località fuori del territorio nazionale;

**e)** nei confronti degli agricoltori occupanti la parte abitativa della costruzione rurale.

Per concedere l'attenuazione tariffaria del 30% è necessaria la presenza di due requisiti:

1. presupposto soggettivo ovvero la qualità di agricoltore (coltivatore diretto o imprenditore agricolo);
2. presupposto oggettivo ovvero l'immobile deve avere le caratteristiche della ruralità come previsto dall'art. 9 del D.L. n. 557 del 30/12/1993 convertito nella Legge n. 133 del 26/2/1994, a nulla rilevando l'ubicazione della stessa (centro urbano o zona agricola);

**f)** contenitori insufficientemente dimensionati al servizio.

Per concedere l'attenuazione tariffaria del 30% è necessaria la produzione della documentazione attestante il quantitativo e la qualità dei rifiuti smaltiti.

E' applicata sulla base dei dati contenuti nella denuncia, con effetto dall'anno successivo.

Ne consegue che se tale condizione si verifica nel corso del 2007, l'interessato può denunciarla entro il 20 gennaio dell'anno 2008 con diritto alla riduzione dal 2008.

**3. La tariffa unitaria della tassa viene ridotta, per particolari condizioni d'uso, di un importo pari al 40% nel caso di:**

**a)** frequenza di raccolta non regolare.

Tale circostanza dovrà essere debitamente segnalata dal contribuente e verificata dal competente ufficio comunale.

**4. La tariffa unitaria della tassa viene ridotta, per particolari condizioni d'uso, di un importo pari al 50% nel caso di:**

**a)** sale da esposizione ovvero viene applicata la tariffa della destinazione d'uso dell'attività principale nella misura del 50%.

Per locale destinato all'esposizione si intende esclusivamente il locale che espone materiale di vendita della propria attività artigianale, industriale ecc., nell'ambito degli ambienti oggetto di tassazione ovvero distinti dall'ambito dei locali stessi afferenti la categoria di appartenenza.

In genere trattasi di zona non calpestabile oppure di aree ove sono visionabili i prodotti di vendita che non possono essere direttamente acquisiti manualmente dal compratore.

Sono considerati comunque locali riservati all'esposizione, anche se calpestabili, quelli i cui materiali di vendita sono collocati in zona aerea (ad esempio: lampadari).

b) *agriturismo* ovvero viene applicata la tariffa ridotta del 50% della destinazione d'uso dell'attività di *ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde (classe 3)* laddove si accerta lo svolgimento anche dell'attività di ristorante, trattoria, pizzeria, tavola calda.

**5. La tariffa unitaria della tassa viene ridotta, per particolari condizioni d'uso, di un importo pari al 70% nel caso di:**

a) abitazione colonica, case sparse e altri fabbricati con area scoperta di pertinenza, collocati fuori dal centro abitato della zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti e situati ove esiste soltanto la strada di accesso all'abitazione ed al fabbricato (esempio: cascate).

In questo caso viene applicata la tariffa nella misura del 30%.

b) localizzazione degli insediamenti produttivi collocati ad una distanza superiore a 500 mt. dalla zona di raccolta rifiuti.

c) quantitativo di rifiuti assimilati da smaltire tale da richiedere mezzi pesanti e specifici per il trasporto nel luogo di raccolta e per il quale il Comune dovrebbe istituire un servizio specifico quale ad esempio il recupero del rottame ferroso (personale, mezzi, contenitori, ecc.). Poiché il rottame ferroso potrebbe essere oggetto di un recupero economico, la riduzione viene accordata solo a ditte che trattano detto materiale come attività peculiare.

**6. La tariffa unitaria della tassa viene ridotta, per particolari condizioni d'uso, di un importo pari al 90% nel caso di:**

a) parcheggi scoperti a pagamento e non a pagamento ovvero viene applicata la tariffa della destinazione d'uso dell'attività principale nella misura del 10%.

Per parcheggio si intende una superficie di pertinenza degli immobili adibiti all'attività economica principale e più precisamente si deve intendere un luogo circoscritto di norma ben identificato anche con eventuale segnaletica orizzontale e verticale, adibito sia al personale dipendente che non.

**7. La tariffa unitaria della tassa viene ridotta, per particolari condizioni d'uso, di un importo pari al 95% nel caso di:**

a) aree scoperte operative viene applicata la tariffa della destinazione d'uso dell'attività principale nella misura del 5%.

Per area scoperta operativa si intende la superficie esterna di pertinenza degli immobili adibiti all'attività economica principale e più precisamente si deve intendere un luogo circoscritto di norma recintato e/o di non libero accesso ove si pratica il carico e lo scarico delle merci, lo stoccaggio ed il deposito di materiali (anche inerti).

**8. Le riduzioni di cui ai punti precedenti** saranno concesse a domanda degli interessati debitamente documentata e previo accertamento dell'effettiva sussistenza di tutte le condizioni suddette, fatte salve le disposizioni di cui all'art. 66 commi 5 e 6 del D.Lgs. n. 507/1993.

### CAPO III AGEVOLAZIONI E RIDUZIONI

#### Art. 13 *Agevolazioni speciali*

**1.** In applicazione dell'art. 67 del D.Lgs. n. 507/1993 sono stabilite le seguenti **agevolazioni speciali:**

a) esenzione totale limitatamente alle abitazioni occupate da persone assistite in modo permanente dal Comune o in disagiate condizioni socio-economiche attestate dal Capo Area Sociale;

b) esenzione totale per locali ed aree occupati da Associazioni che, senza fini di lucro, operano in Garlasco nell'ambito sociale, culturale, sportivo, religioso e ricreativo.

c) tassazione agevolata limitatamente alle abitazioni occupate da famiglie con minorenni portatori di handicap e famiglie con invalidi civili al 100%, debitamente certificati, escludendo dal calcolo della tassa i primi 120 mq. di superficie.

d) esenzione totale per scuole ed asili.

**2.** L'esenzione o la riduzione è concessa su domanda dell'interessato ed a condizione che questo dimostri di averne diritto.

E' applicata sulla base dei dati contenuti nella denuncia, con effetto dall'anno successivo.

Ne consegue che se la condizione vantaggiosa si verifica nel corso del 2007, l'interessato può denunciarla entro il 20 gennaio dell'anno 2008 con diritto dal 2008.

Il Comune può in qualsiasi tempo, eseguire gli opportuni accertamenti al fine di verificare l'effettiva sussistenza delle condizioni richieste per le esenzioni o le riduzioni.

L'agevolazione, una volta concessa, compete anche per gli anni successivi senza bisogno di nuova domanda fino a che persistono le condizioni richieste.

Allorché queste vengano a cessare, la tassa decorrerà dal primo giorno del bimestre solare successivo a quelle in cui sono venute meno le condizioni per l'agevolazione su denuncia dell'interessato e/o verifica d'ufficio.

In caso di accertamento d'ufficio per omissione della predetta denuncia, saranno applicate le sanzioni di cui all'art. 76 del D.Lgs. n. 507/1993.

**3.** Le agevolazioni di cui al presente articolo sono iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e la relativa copertura assicurata da risorse diverse dai proventi della tassa relativa all'esercizio cui si riferisce l'iscrizione predetta.

**4.** Le riduzioni e le agevolazioni non sono cumulabili, si applica quella più favorevole al contribuente.

#### *Art. 14*

#### *Agevolazioni tariffarie per attività produttive, commerciali e di servizi*

**1.** A tutti gli operatori economici che dimostrino di avere effettivamente e correttamente avviato al recupero o alla raccolta differenziata quantitativi di rifiuti assimilati, sarà riconosciuta un'**agevolazione tariffaria** pari all'applicazione della tariffa **nella misura del 60%** dell'attività della categoria di appartenenza dell'attività svolta.

Si intendono avviati al recupero o alla raccolta differenziata i rifiuti conferiti direttamente alla Piazzola di raccolta gestita dal Comune o dal Soggetto Gestore del servizio nonché quelli conferiti a smaltitori e raccoglitori autorizzati, dei quali venga dimostrato l'avvio corretto ed effettivo al recupero.

**2.** Al fine di godere dell'agevolazione i contribuenti interessati devono presentare al Servizio Entrate Tributarie, entro il 20 gennaio dell'anno in corso, documentazione attestante il quantitativo e i costi di rifiuti complessivamente prodotti e smaltiti/recuperati nell'anno precedente.

Qualora vengano accertate le condizioni di agevolazione, la stessa decorrerà dal 1° Gennaio dell'anno di presentazione della domanda.

**3.** L'agevolazione verrà concessa se dall'esame della documentazione prodotta risulta che i costi sostenuti dal contribuente per la quantità di rifiuti assimilati smaltiti concorrono alla diminuzione dei costi che l'Amministrazione Comunale sosterebbe per la medesima causa.

Viceversa, qualora il quantitativo di rifiuti prodotto risultasse minimale, non oltre i 2 Kg. giornalieri rispetto ad una superficie occupata non inferiore a 500 mq., e quindi non comporta al Comune alcun onere, il contribuente avrà diritto ad un riduzione pari al 40% della tariffa.

**4.** La detassazione decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello di presentazione della richiesta.

Qualora l'istruttoria del Servizio Entrate Tributarie abbia esito positivo, si procederà all'applicazione della quota percentuale spettante, da effettuarsi sul ruolo relativo all'anno cui si riferisce la documentazione prodotta.

### **CAPO IV DISCIPLINA DELLA TASSA GIORNALIERA DI SMALTIMENTO**

#### *Art. 15*

#### *Tassa giornaliera di smaltimento*

**1.** Per i servizi relativi alla gestione dei rifiuti urbani interni e dei rifiuti speciali assimilati ai rifiuti urbani prodotti dagli utenti che occupano o detengono, con o senza autorizzazioni, temporaneamente e non ricorrentemente locali od aree pubblici, di uso pubblico o aree gravate da servitù di pubblico passaggio è istituita la tassa di smaltimento da applicare in base a tariffa giornaliera, ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 507/1993.

E' temporaneo l'uso inferiore a sei mesi e non ricorrente.

**2.** La tariffa per metro quadrato di superficie occupata è determinata in base a quella rapportata a giorni, della tassa annuale di smaltimento dei rifiuti urbani interni attribuita alla categoria contenente voci corrispondenti di uso (o assimilabile per attitudine a produrre rifiuti) maggiorata del 50%, senza alcuna riduzione nel caso di occupazione di aree).

**3.** L'obbligo della denuncia dell'uso temporaneo si intende assolto con il pagamento della tassa giornaliera, da effettuare anche contestualmente alla tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche all'atto dell'occupazione e con il modello di versamento in conto corrente postale di cui all'art. 50 del D.Lgs. 15/11/1993 n. 507.

**4.** In caso di occupazione abusiva la tassa dovuta è recuperata unitamente alla sanzione, interessi ed accessori.

Per l'accertamento, il contenzioso e le sanzioni si applicano le norme previste per la tassa annuale per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani interni, in quanto compatibili.

**5.** Il servizio erogato dietro corresponsione della tassa giornaliera riguarda esclusivamente l'asporto e lo smaltimento dei rifiuti formati all'interno dei locali ed aree oggetto di occupazione temporanea, fermo restando gli oneri straordinari previsti per le manifestazioni pubbliche.

**6.** Si considerano produttive di rifiuti ai fini della tassa disciplinata dal presente articolo le occupazioni realizzate nell'ambito di manifestazioni che comportino notevole afflusso di pubblico nonché quelle poste in opera per l'esercizio di attività commerciale in forma ambulante non ricorrente.

## **CAPO V PROCEDURE E SANZIONI**

### *Art. 16*

#### *Denunce di occupazione o detenzione, di variazione e di cessazione*

**1.** I soggetti indicati nell'art. 63 del D.Lgs. 507/1993 sono tenuti a presentare entro il 20 gennaio successivo all'inizio dell'occupazione o detenzione, denuncia unica dei locali ed aree tassabili siti nel territorio del Comune, nelle forme previste dall'art. 70 del citato decreto legislativo.

Oltre a tale data si incorre in violazione per omessa presentazione.

**2.** L'obbligazione tributaria decorre dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui ha avuto inizio l'utenza, con relativo recupero delle somme dovute.

**3.** La denuncia ha effetto anche per gli anni successivi qualora le condizioni di tassabilità siano rimaste invariate.

In caso contrario l'utente è tenuto a denunciare nelle medesime forme ed entro lo stesso termine ogni variazione relativa ai locali ed aree, alla loro superficie e destinazione che comporti un maggiore o minore ammontare della tassa o comunque possano influire sulla applicazione e riscossione del tributo in relazione ai dati indicati nella denuncia.

**4.** In caso di cessazione o detenzione dei locali ed aree nel corso dell'anno, va presentata apposita denuncia di cessazione che, debitamente accertata, dà diritto all'abbuono del tributo a decorrere dal primo giorno del bimestre solare successivo a quello in cui la denuncia stessa stata presentata.

Si precisa che i "bimestri solari", di cui ai commi precedenti, corrispondono ai 6 bimestri decorrenti dal mese di gennaio: per cui il 1° bimestre è quello relativo ai mesi di gennaio/febbraio, il 2° bimestre riguarda i mesi di marzo/aprile, ecc.

*Art. 17*  
*Accertamento*

1. L'accertamento della tassa avviene in conformità a quanto previsto dall'art. 71 del D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i. e dall'art. 1, comma 161 della legge 27/12/2006 n. 296 (legge finanziaria 2007).
2. La variazione dell'ammontare della tassa dovuta al cambio di categoria o alla variazione della tariffa non comporta l'obbligo per il Comune di notificare ai contribuenti avvisi di accertamento.

*Art. 18*  
*Riscossione spontanea e coattiva*

1. La riscossione della tassa avviene in conformità a quanto previsto dall'art. 72 del D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i.
2. La riscossione spontanea della tassa smaltimento rifiuti viene effettuata esclusivamente attraverso la gestione diretta da parte dell'Ente mediante versamenti su conto corrente postale intestati alla Tesoreria del Comune.
3. L'importo del tributo ed addizionali, degli accessori e delle sanzioni, formato sulla base degli elenchi dei contribuenti assoggettati al tributo nell'anno precedente, delle denunce presentate e degli accertamenti notificati nei termini di cui all'art. 71 comma 1 del D. Lgs. 507/1993 è iscritto a cura del funzionario responsabile di cui all'art. 74 del succitato Decreto in apposito elenco da formare, a pena di decadenza, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è dovuto il tributo e, in caso di denuncia tardiva o ad accertamento, entro l'anno successivo a quello nel corso del quale è prodotta la denuncia ovvero l'avviso di accertamento è notificato.
4. Gli importi sono riscossi in n. 3 rate, a seguito dell'invio da parte dell'Ente di apposito prospetto esplicativo e allegati bollettini, con un intervallo di almeno due mesi tra la prima, la seconda e la terza scadenza.

Il pagamento potrà essere effettuato in un'unica soluzione, senza maggiorazioni, entro la scadenza della terza rata.

5. L'avviso di pagamento costituisce liquidazione della tassa ed il mancato rispetto del versamento entro il termine dell'ultima rata comporterà l'emissione dell'atto di contestazione ed irrogazione della sanzione.

In caso di ulteriore inottemperanza il Funzionario Responsabile procederà al recupero coattivo del credito con le modalità previste dal R.D. n. 639/1910 e s.m.i., maggiorato di ulteriori sanzioni, interessi, oneri e spese.

L'importo riportato sui bollettini è comprensivo delle addizionali provinciali ed ex ECA.

6. Gli importi relativi alla tassa dovuta a seguito di denuncia tardiva e/o ravvedimento operoso sono riscossi in n. 2 rate, a seguito dell'invio da parte dell'Ente di apposito prospetto esplicativo e allegati bollettini, con un intervallo di almeno due mesi tra la prima e la seconda scadenza.

Il pagamento potrà essere effettuato in un'unica soluzione, senza maggiorazioni, entro la scadenza della seconda rata.

7. L'avviso di pagamento costituisce liquidazione della tassa ed il mancato rispetto del versamento entro il termine dell'ultima rata comporterà l'emissione dell'atto di contestazione ed irrogazione della sanzione.

In caso di ulteriore inottemperanza il Funzionario Responsabile procederà al recupero coattivo del credito con le modalità previste dal R.D. n. 639/1910 e s.m.i., maggiorato di ulteriori sanzioni, interessi, oneri e spese.

L'importo riportato sui bollettini è comprensivo delle addizionali provinciali ed ex ECA, interessi e sanzioni.

*Art. 19*  
*Pagamento della tassa*

1. Il pagamento della tassa smaltimento rifiuti deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo (art. 1, comma 166, Legge n. 296/2006, finanziaria 2007).
2. I contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al Comune per la medesima tassa rifiuti (art. 1, comma 167, Legge n. 296/2006, finanziaria 2007).
3. L'importo minimo viene fissato in euro 12 sia per i versamenti che per i rimborsi (art. 1, comma 168, Legge n. 296/2006, finanziaria 2007).

*Art. 20*  
*Rimborsi*

1. Il termine per la richiesta di rimborso è fissato in cinque anni dalla data del versamento o da quello in cui è stato accertato il diritto alla riscossione, ai sensi dell'art. 1, comma 164 della Legge 27/12/2006, n. 296 (finanziaria 2007).
2. Il Servizio Entrate Tributarie provvede al rimborso, previa idonea verifica, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dell'importo della tassa maggiorato degli interessi al tasso legale calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili (art. 1, comma 165 Legge n. 296/2006).

*Art. 21*  
*Mezzi di controllo*

1. Ai fini del controllo dei dati contenuti nelle denunce o acquisiti in sede di accertamento d'ufficio tramite la rilevazione della misura o destinazione delle superfici imponibili, il Comune può svolgere le attività a ciò necessarie esercitando i poteri previsti dall' art. 73 del D.Lgs. n. 507/1993 ed applicando le sanzioni previste dall'art. 76 del medesimo decreto legislativo.
2. Il potere di accesso è esteso agli accertamenti ai fini istruttori sulle istanze di detassazione o riduzione delle tariffe o delle superfici.

*Art. 22*  
*Sanzioni*

1. Le sanzioni sono applicate nelle misure, nei termini e con le modalità stabilite sia dall'art. 76 del Decreto Legislativo n. 507 15/11/1993 e s.m.i., sia dai Decreti Legislativi nn. 471, 472 e 473 del 18/12/1997.

**CAPO VI**  
**NORME TRANSITORIE E FINALI**

*Art. 23*  
*Il Funzionario Responsabile*

1. Al Funzionario Responsabile designato dal Comune sono attribuiti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della tassa previsti dall'art. 74 del D.Lgs. n. 507/1993 e s.m.i.. Il funzionario responsabile sottoscrive le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

*Art. 24*  
*Esercizio del potere di autotutela*

**1.** Salvo che sia intervenuto un giudicato, il Servizio Entrate Tributi può procedere all'annullamento, totale o parziale, dei propri atti riconosciuti illegittimi, infondati o non corretti con provvedimento motivato comunicato al destinatario dell'atto.

*Art. 25*  
*Tutela dell'integrità patrimoniale*

- 1.** L'obbligazione tributaria può essere estinta anche per compensazione.  
Le disposizioni tributarie non possono stabilire né prorogare termini di prescrizione oltre il limite ordinario stabilito dal codice civile.
- 2.** L'obbligo di conservazione di atti e documenti, stabilito a soli effetti tributari, non può eccedere il termine di dieci anni dalla loro emanazione o dalla loro formazione.

*Art. 26*  
*Disposizioni finali e transitorie*

**1.** Il presente Regolamento abroga e sostituisce le norme regolamentari precedentemente deliberate in materia e dispiega la propria efficacia per tutti gli atti e gli adempimenti connessi con l'applicazione della tassa, dalla sua entrata in vigore.  
E' fatta salva l'applicazione in via transitoria delle previgenti norme, come previsto dagli artt. 79 e 80 del D.Lgs. n. 507/1993 e le diverse decorrenze stabilite dalle medesime disposizioni in sede di prima applicazione della nuova disciplina.

*Art. 27*  
*Entrata in vigore*

Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza 1/1/2008.

## Allegato A CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI E DELLE AREE TASSABILI

### Classi e tariffe vigenti

1. Le classi e le tariffe vigenti sono stabilite nel presente allegato A che forma parte integrante del presente Regolamento.
2. Per le aree scoperte a qualsiasi uso adibite e per quelle che costituiscono pertinenza od accessorio dei locali ed aree assoggettabili la tassa si applica alla stessa tariffa prevista per i locali adibiti ad analoghi usi e destinazioni, fatte salve eventuali riduzioni tariffarie previste dal presente Regolamento.
3. Per i locali ed aree eventualmente adibiti ad usi diversi da quelli sopra classificati, si applicano le tariffe relative alle voci più rispondenti agli usi per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti solidi urbani.

Classi	Categorie	Tariffe al mq. in vigore dal 1/1/2008
CLASSE 1	Locali destinati ad abitazione	€ 1,25
CLASSE 2	Cascine	€ 0,38
CLASSE 3	Ristoranti, trattorie, pizzerie, tavole calde	€ 3,90
CLASSE 4	Locali dei caffè, bar, gelaterie, pasticcerie, birrerie, pub, circoli ricreativi	€ 3,90
CLASSE 5	Supermercati di generi alimentari e non	€ 3,90
CLASSE 6	Locali vendita frutta e verdura, gastronomie, salumerie, panetterie e simili	€ 3,90
CLASSE 7	Macellerie, pescherie, minimarket	€ 3,90
CLASSE 8	Esercizi fiori e piante	€ 3,90
CLASSE 9	Esercizi commerciali di generi non alimentari	€ 3,25
CLASSE 10	Mercati	<i>Tariffa giornaliera</i>
CLASSE 11	Hotel, alberghi, pensioni, affittacamere, bed & breakfast	€ 3,25
CLASSE 12	Sale da ballo, discoteche, sale da gioco, teatri, cinematografi	€ 3,25
CLASSE 13	Locali degli ambulatori, poliambulatori, studi medici, studi veterinari, laboratori di analisi cliniche, solarium, saune, impianti sportivi e simili	€ 6,70
CLASSE 14	Saloni di estetica, saloni dei parrucchieri, saloni di bellezza e simili	€ 2,40
CLASSE 15	Locali degli studi professionali e degli uffici commerciali, banche, istituti di credito, assicurazioni, agenzie finanziarie, agenzie turistiche, agenzie ippiche, ricevitorie	€ 6,70
CLASSE 16	Stabilimenti industriali, stabilimenti e botteghe artigianali, tettoie e porticati annessi all'attività	€ 2,40
CLASSE 17	Magazzini e depositi non al servizio di attività industriali e artigianali, autorimesse, autoservizi, autotrasportatori	€ 2,40
CLASSE 18	Distributori di carburante, autolavaggi	€ 1,05
CLASSE 19	Parcheggi coperti	€ 2,40
CLASSE 20	Case di riposo e di assistenza, musei, biblioteche, istituti religiosi, ospedali e case di cura	€ 2,20
CLASSE 21	Associazioni ed istituzioni di natura esclusivamente religiosa, culturale, politica, sindacale, sportiva, enti di assistenza	€ 1,60
CLASSE 22	Caserme, stazioni, poste, enti pubblici non economici	€ 2,00
CLASSE 23	Scuole, asili	<i>Esenti</i>
Sottocategorie	Sale da esposizione	<i>50% tariffa di appartenenza</i>
	Parcheggi scoperti a pagamento e non	<i>10% tariffa di appartenenza</i>
	Aree scoperte operative	<i>5% tariffa di appartenenza</i>
	Agriturismo	<i>50% tariffa classe 3</i>

## **Allegato B ELENCO RIFIUTI SPECIALI ASSIMILABILI AGLI URBANI**

- Rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali adibiti ad uso civile abitazione e similari (uffici, mense, ecc.);
- Rifiuti di carta, cartone e similari;
- Rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- Imballaggi primari;
- Contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e similari);
- Sacchi e sacchetti di carta o plastica; fogli di carta, plastica, cellophane, cassette;
- Accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, carta catramata, fogli di plastica metallizzati e simili;
- Frammenti e manufatti di vimini e sughero;
- Paglia e prodotti di paglia;
- Scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli, segatura e fibra di legno;
- Ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- Feltri e tessuti e non tessuti;
- Pelli e simil-pelle;
- Gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali come camere d'aria e copertoni;
- Resine termoplastiche e termo-indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- Imbottiture, isolamenti termici ed acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici, minerali e simili;
- Moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- Materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- Frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- Manufatti in ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- Nastri abrasivi;
- Cavi e materiale elettrico in genere;
- Pellicole e lastre fotografiche e radiografie sviluppate;
- Scarti in genere della produzione di alimentari, purchè non allo stato liquido, quali ad esempio scarti di caffè, scarti dell'industria molitoria e delle plastiche, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta ed ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- Scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, ecc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, baccelli, pula, scarti di sgranatura e trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- Residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi.

## **ELENCO RIFIUTI URBANI PARTICOLARI**

### **Rifiuti smaltiti attraverso la raccolta differenziata**

- Batterie e pile;
- Farmaci scaduti e siringhe;
- Lampade scariche e tubi catodici;
- Cartucce esauste, toner per fotocopiatrici e nastri stampanti;
- Oli e grassi di cottura;
- Rifiuti compostabili (manutenzione giardini e scarti alimentari);
- Rifiuti ingombranti;
- Vetro;
- Contenitori ed imballaggi in plastica;
- Accessori per l'informatica.

## **ELENCO RIFIUTI SPECIALI E TOSSICO-NOCIVI**

- Rifiuti di attività agricole e agro-industriali;
- Rifiuti derivanti dalle attività di demolizione, costruzione, nonché i rifiuti pericolosi che derivano dall'attività di scavo;
- Rifiuti da lavorazioni industriali;
- Rifiuti da lavorazioni artigianali;
- Rifiuti da attività commerciali;
- Rifiuti da attività di servizio;
- Rifiuti derivanti dall'attività di recupero e smaltimento di rifiuti, i fanghi prodotti dalla potabilizzazione e da altri trattamenti delle acque e dalla depurazione delle acque reflue e da abbattimento di fumi;
- Rifiuti derivanti da attività sanitarie;
- Macchinari ed apparecchiature deteriorati ed obsoleti;
- Veicoli a motore, rimorchi e loro simili fuori uso e loro parti;
- Combustibile derivato dai rifiuti;
- Rifiuti chimici (vernici).

## **RIFIUTI PERICOLOSI**

Sono considerati pericolosi i rifiuti non domestici classificati pericolosi ai sensi della Direttiva del Ministero dell'Ambiente del 9 aprile 2002 e s.m.i.

**Sono da ritenersi automaticamente recepite nel presente Regolamento eventuali future rettifiche ed integrazioni agli elenchi dei rifiuti sopra richiamati dovute a modifiche normative.**